



ESP. N. 32 CQQ 6/9/2016



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

il **Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**, dott.ssa Laura Frigenti in qualità di rappresentante dell'Amministrazione, di seguito denominata "committente";

e

e la dott.ssa **ENNE Erica**, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], di seguito denominata "collaboratore";

PREMESSO

- che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza di precisi presupposti di legittimità;
- che l'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, concernente la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed ha assegnato alla stessa il compito di realizzare e sviluppare gli interventi di cooperazione internazionale in precedenza gestiti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS);
- che l'art. 32 della citata disposizione ha trasferito gli stanziamenti e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi di cooperazione in capo all'Agenzia che subentra alla DGCS nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi;
- che tra la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri - nella persona del Ministro plenipotenziario Alessandro Gaudiano - e il collaboratore è stato sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in data 13/10/2015, con termine delle prestazioni lavorative al 31.12.2015, per il supporto alle iniziative di cooperazione finanziate dalla Task Force Afghanistan, Pakistan e Myanmar;
- che la competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti - pur nel ribadire il principio secondo cui le Amministrazioni Pubbliche debbono assicurarsi l'assolvimento dei propri compiti, di regola servendosi del loro apparato organizzativo - ha consentito, proprio nell'interpretare il citato art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., che si proceda al ricorso, idoneamente motivato, ad esterni in carenza di adeguate dotazioni organiche e quindi allorché non sia possibile reperire idonee professionalità all'interno dell'Amministrazione stessa, in relazione alla particolarità delle incombenze da assolvere, alla complessità, difficoltà e alla durata delle incombenze stesse (sez. Friuli Venezia Giulia, 19.9.2000 n.122; sez. giur. Lazio 3.11.2000 n. 2002 e sez. giur. Sicilia 21.2.2001 n. 13);
- che il decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, reca "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il

EE.

consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza”, cosiddetto “Decreto Missioni 2016” ;

- che l'art. 8, comma 1, del suddetto DL 67/2016 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
- che l'art. 9, del richiamato DL 67/2016, intitolato “Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” dispone che per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica;
- che in particolare l'art. 10, commi 1 e 2, del predetto DL 67/2016 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, nonché che nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto;
- che permane l'esigenza di operare nel complesso degli interventi bilaterali e multilaterali a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in particolare nello studio e formulazione degli interventi, nelle relative attività di coordinamento internazionale, di dialogo con le autorità dei Paesi partner, di interazione con le Sedi estere dell'AICS e con le Ambasciate nonché finanziamento, gestione e monitoraggio delle attività;
- che dalla nascita di AICS si è ravvisata l'esigenza di continuare a gestire, anche dopo il 31.12.2015, il complesso degli interventi bilaterali e multilaterali a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e che si è ritenuto necessario continuare ad avvalersi, per la migliore riuscita dell'iniziativa suddetta, del personale esterno, che fino alla fine del 2015 prestava la propria opera presso gli Uffici della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) in analoga attività;
- che l'interruzione di dette attività non consentirebbe di portare a compimento iniziative in corso strategiche, sia per gli indubbi vantaggi che conseguirebbero le popolazioni beneficiarie, sia per il ruolo dell'Italia nei Paesi interessati;
- che è indispensabile attivare a tal fine, nell'ambito di AICS, una iniziativa volta a fronteggiare l'emergenza suddetta e per la migliore riuscita della quale ricorrere al personale esterno, che fino alla fine del 2015, prestava la propria opera presso gli Uffici della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) in analoga attività, per le comprovate competenze e professionalità possedute, e per i positivi risultati già attestati in precedenza;

- che sussiste la Valutazione Tecnico-Economica, redatta dal competente Esperto AICS, relativa alla **“Iniziativa per il supporto alle attività di preparazione, gestione, monitoraggio e controllo delle attività di cooperazione bilaterali e multilaterali a valere sui fondi del Decreto missioni 2016”**, e da cui si evincono, tra l’altro, le risorse umane necessarie per la compiuta realizzazione dei compiti ivi esplicitati e i relativi costi;
- che l’Agenzia ha improrogabile necessità di avvalersi di un qualificato Collaboratore tecnico specializzato, cui richiedere le seguenti attività:
 - a) supporto al monitoraggio e controllo tecnico amministrativo sulle iniziative già finanziate dal Decreto missioni e trasferite alle competenze dell’Agenzia;
 - b) supporto al coordinamento e integrazione degli interventi con le strategie dei donatori e agenzie internazionali; attività di *liaison*;
 - c) relazioni e interazione con gli Uffici dell’Agenzia e con le Ambasciate e le Sedi AICS locali che operano nei paesi del Decreto Missione;
 - d) supporto per l’esame e la gestione di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, giuridici, procedurali relativi alle nuove iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali (incluse quelle relative alle attività di sminamento umanitario) da realizzare;
 - e) preparazione della documentazione informativa e reportistica relativa alle attività di cooperazione nei Paesi di competenza;
- che avendo effettuato in concreto una ricognizione di tutte le professionalità esistenti, non risulta la presenza in loco di una figura professionale dotata della competenza e dell’esperienza professionale idonee per le suddette prestazioni;
- che la dott.ssa **ENNE Erica** per la qualificazione accademica e professionale e per la proficua e qualificata esperienza professionale nel settore, appare persona idonea ad assicurare la collaborazione richiesta;
- che la Delibera 5075 del 26 maggio 2016 del Direttore AICS sia di approvazione del finanziamento dell’**“Iniziativa per il supporto alle attività di preparazione, gestione, monitoraggio e controllo delle attività di cooperazione bilaterali e multilaterali a valere sui fondi del Decreto missioni 2016”** suddetta, sia di autorizzazione alla sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tra gli altri, alla dott.ssa **ENNE Erica**;
- che l’Agenzia ha determinato il corrispettivo di Euro 14.878,88 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore, da corrispondere allo stesso nel periodo contrattuale, come specificato nel successivo Art. 5, tenuto conto: dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro nello specifico settore; della qualità e quantità delle prestazioni da affidare al Collaboratore; della pregressa esperienza professionale nel settore; della qualificazione accademica e professionale;
- che il compenso per la collaborazione oggetto del presente atto è classificato tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ex Art. 50, comma 1, lettera c-bis) DPR 917/86, per cui l’imposizione fiscale è quella prevista dall’Art. 51 dello stesso DPR, armonizzata anche ai fini previdenziali in base al disposto dell’Art. 6 del D.Lgs. 02/09/1997 n. 314;
- che il Collaboratore ha dichiarato, ai fini dell’applicazione del contributo INPS di cui all’Art. 2, comma 26, della legge 335/95, di non essere iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria;
- che le parti intendono altresì escludere ogni vincolo di subordinazione e il rapporto originante dal presente accordo non potrà in alcun modo essere interpretato quale rapporto d’impiego e, pertanto, si rendono applicabili le norme del Titolo III, capo I, articoli 2222 (Contratto d’opera) e seguenti C.C.;

- che il contraente, non essendo dipendente pubblico, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva antimafia;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

L'Agenzia conferisce, con il presente contratto, alla dott.ssa **ENNE Erica**, che accetta, l'incarico di Collaboratore Coordinato e Continuativo dal 01/09/2016 al 31/12/2016 per le attività descritte nel successivo Art. 3.

Art. 3

L'incarico deve essere svolto prevalentemente, senza vincolo di subordinazione, presso l'Agenzia e ha per oggetto le seguenti attività:

- a) supporto al monitoraggio e controllo tecnico amministrativo sulle iniziative già finanziate dal Decreto missioni e trasferite alle competenze dell'Agenzia, in particolare per Afghanistan e Iraq;
- b) supporto al coordinamento e integrazione degli interventi con le strategie dei donatori e agenzie internazionali; attività di *liaison*;
- c) relazioni e interazione con gli Uffici dell'Agenzia e con le Ambasciate e le Sedi AICS locali che operano nei paesi del Decreto Missione;
- d) supporto per l'esame e la gestione di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, giuridici, procedurali relativi alle nuove iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali (incluse quelle relative alle attività di sminamento umanitario) da realizzare;
- e) preparazione della documentazione informativa e reportistica relativa alle attività di cooperazione nei Paesi di competenza.

Al collaboratore potranno, altresì, essere affidati altri compiti che si ritenessero necessari per la realizzazione compiuta dell'iniziativa.

Il Collaboratore, inoltre, nel caso di trasferte previamente autorizzate e concordate, ha diritto al medesimo trattamento applicabile agli esperti dell'Agenzia aventi analogo livello di qualificazione professionale.

Art. 4

L'incarico è affidato al Collaboratore per il periodo 01/09/2016 – 31/12/2016.

Art. 5

Quale corrispettivo delle prestazioni rese, al Collaboratore viene corrisposto per il periodo suddetto il compenso di Euro 14.878,88, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore stesso. La misura del compenso è stata stabilita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro e lo stesso compenso è stato

E.E. *R*

proporzionato alle qualifiche professionali, alla qualità e alla quantità delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 6

Il corrispettivo pattuito sarà liquidato in n. 4 rate mensili, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del Collaboratore stesso e sarà pagato dall'Agenzia al Collaboratore, con versamento del relativo importo sul conto corrente bancario all'uopo indicato dallo stesso.

Art. 7

Sono inoltre a carico dell'Agenzia:

- contributo INPS, pari ad Euro 3.146,39 (Euro tremilacentoquarantasei/39), ossia ai 2/3 del 31,72% dell'importo complessivo del corrispettivo pattuito;
- contributo IRAP, pari ad Euro 1.264,70 (Euro milleduecentosessantaquattro/70), ossia all'8,5 % dell'importo complessivo del corrispettivo pattuito.

La spesa totale del presente contratto che ammonta ad Euro 19.339,57 (Euro diciannovemilatrecentotrentanove/57) sarà imputata sugli stanziamenti aggiuntivi disposti dal decreto legge 67/2016.

Art. 8

Il contributo INAIL è stato calcolato come da aliquota 2016. Ulteriori, eventuali conguagli verranno determinati con separato provvedimento dell'Amministrazione successivamente all'invio, da parte dell'INAIL, della comunicazione annuale concernente il conteggio del premio di autoliquidazione dovuto.

Art. 9

Il Collaboratore dovrà usare nello svolgimento delle attività affidategli la massima solerzia e diligenza. Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a non diffondere notizie, dati sensibili e apprezzamenti di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento del presente contratto.

Art. 10

Il contratto può essere risolto prima della scadenza per i seguenti motivi:

- mutuo consenso tra i contraenti, risultante da atto scritto;
- negligenza e scarsa collaborazione che abbiano causato danno all'Amministrazione;
- inosservanza totale o parziale degli obblighi contrattuali.

Art. 11

Il presente contratto potrà essere prorogato per mutuo consenso in caso di comprovata esigenza dell'Agenzia, ove occorra completare le attività oggetto del contratto.

E.E. 

Art. 12

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 13

Il contratto vincola le Parti giusta la normativa vigente.

Stipulato in Roma in quattro originali il **10.7.SET. 2016**

Il Collaboratore

Enrica Elmi

**p. l'Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo**

